

I comuni motore degli investimenti, nonostante tutto

Carlo Lancia*

Una delle affermazioni più diffuse, e quasi banale, a vari livelli è relativa al fatto che gli investimenti pubblici siano motore fondamentale dello sviluppo, ovvero nel caso italiano della ripresa; mai come in questi giorni di congelamento dell'economia a livello mondiale, questa indicazione sembra fondata soprattutto per un'economia come quella italiana. Parlare di investimenti significa in gran parte parlare di infrastrutture di trasporto o sociali e, quindi edilizia, settore che contribuisce al PIL per l'8% e che vive in Italia una crisi ormai decennale, presentando comunque uno dei moltiplicatori più elevati a livello di ricadute occupazionali e di acquisti per altri settori.

Ebbene, a differenza di altri paesi, l'Italia in questi ultimi anni non ha investito per nuove infrastrutture. Un dato per tutti: 21,6 miliardi per nuove infrastrutture nel 2008, 20,3 miliardi nel 2019 con "punte" negative di 12 miliardi nel 2012 (fonte Ance osservatorio congiunturale 2020). Per il 2020 Ance stimava, prima dell'emergenza Covid, un calo di 860 milioni del fondo investimenti cui si aggiungono de-finanziamenti per Anas e Ferrovie; è auspicabile che vista la situazione attuale e soprattutto le previsioni sul futuro dell'economia italiana questa tendenza possa mutare radicalmente direzione.

In questo quadro merita un approfondimento il ruolo di quello che potremmo definire "tessuto locale di stazioni appaltanti", ovvero comuni e società operanti nel settore dei servizi pubblici locali; Nel 2019 (fonte Ance: "I bandi di gara per lavori pubblici in Italia gennaio 2020") i comuni italiani hanno pubblicato 11.243 gare per 5,2 miliardi di euro con un incremento del 10% rispetto al 2018; a questo dato va aggiunto quello dei consorzi o unioni di comuni, 866 bandi per 496 milioni, e soprattutto i 1.496 bandi delle società operanti nei servizi pubblici locali per 3 miliardi e 379 milioni di importo, valori entrambi in crescita rispetto all'anno precedente, 7,6% in numero e 15,2% in valore. Il sistema delle aziende dei servizi pubblici locali si dimostra quindi nel suo insieme uno dei più importanti investitori del paese in considerazione non solo degli importi assoluti ma guardando all'importo medio dell'appalto pari a 2,25 milioni, valore che testimonia una rilevante capacità tecnica ed operativa di investimento tanto più apprezzabile in un contesto normativo che, come vedremo più avanti, non agevola gli operatori.

Torniamo al dato dei comuni per i quali il biennio 2017-2019 ha rappresentato un punto di svolta per la spesa in conto capitale. Infatti, la spesa in conto capitale è stata in calo dal 2008 al 2014 e il momentaneo "rimbalzo" del 2015 è stato, di nuovo, seguito da altri due anni negativi. Se poniamo pari a 100 il valore della spesa in conto capitale del 2008, il minimo del 2017 si posiziona poco sotto i 50 punti, andamento che appunto trova a partire dal 2017 una inversione di tendenza; per completezza informativa nello stesso periodo dal 2008 al 2019 la

spesa corrente dei comuni ha registrato un incremento del 13% concentrato comunque nell'intervallo 2008-2013.

A livello territoriale l'analisi evidenzia, per il 2019, le ben note divergenze con incrementi della spesa in conto capitale del 20% nel centro nord e del 4% nel sud.

La sintesi di tutte le analisi è che il sistema degli enti locali stia riprendendo un ruolo centrale di investitore, ruolo ancor più significativo alla luce del fatto che, per motivazioni oggettive, ci troviamo in presenza di stazioni appaltanti che intervengono su fasce medio piccole del mercato, ovvero quelle che sicuramente coinvolgono il tessuto di imprese presenti sul territorio. Si tratta di imprese generalmente strutturate con propria manodopera ed attrezzatura a differenza delle molte "scatole vuote" che alterano il mercato. L'analisi dei dati dei bandi di gara evidenzia come nel 2019 sia a livello nazionale che regionale siano proprio le fasce intermedie di importo, quelle da 150.000 euro a 5 milioni, a crescere (+16% medio in Toscana in termini di numero nel 2019). Al contrario, sia a livello nazionale che regionale si registrano segnali di sofferenza per le fasce alte di importo.

In queste settimane di crisi dell'economia italiana e mondiale è evidente che debba essere salvaguardata, ora più che mai, la capacità di investimento degli enti locali e parallelamente la loro capacità di spendere velocemente le risorse disponibili.

Al di là delle cifre cerchiamo di capire quali siano le difficoltà del mercato e dei suoi operatori. Se possono dirsi allentati, almeno fino all'esplosione dell'emergenza Covid, i vincoli finanziari che fino al 2017 hanno ostacolato e limitato gli investimenti degli enti locali (e di riflesso i pagamenti alle imprese), non sembra trovare soluzione il vincolo burocratico amministrativo che pesa sulle amministrazioni in genere e su quelle locali in particolare; sono ormai acclarati e condivisi da tutti i tempi delle procedure amministrative preliminari e conseguenti all'avvio di una gara di lavori. Un recente studio promosso da Ance e sviluppato dalla Fondazione Promo P.A. e dall'Università di Tor Vergata dal titolo "Investimenti Pubblici e Burocrazia: cause, costi sociali e proposte" indica in 276 giorni il valore medio intercorrente tra consegna del progetto e data di inizio lavori con una punta intorno ai 470 giorni per importi superiori a 5 milioni. A questi termini vanno aggiunti, a monte, quelli necessari all'espletamento delle procedure di assegnazione della progettazione pari a 254 giorni in media; rispetto alla durata della progettazione dove si inizia ad impattare con le procedure di autorizzazione, il tempo si dilata da un minimo di 163 giorni per le opere minori fino a 1.677 giorni stimati per opere oltre i 50 milioni. Va specificato che i tempi non sono certo imputabili a "pigrizia" dei professionisti o delle amministrazioni se pensiamo che, secondo una stima di Anas, per alcune tipologie di opere si contano 36 passaggi autorizzativi suddivisi su almeno 8 soggetti diversi. Se passiamo



poi alla fase successiva, ovvero alla assegnazione vera e propria, non sono mai meno di 10 le amministrazioni a vario titolo coinvolte nella verifica documentale dei requisiti amministrativi delle imprese. Su questo specifico punto la Regione Toscana aveva cercato di introdurre degli elementi di semplificazione e, quindi di velocizzazione del procedimento, ma questa possibilità è stata vanificata da una recente sentenza della Corte Costituzionale attivata da una impugnativa governativa del 2018.

Va comunque segnalato che i valori sopra riportati in termini di giorni necessari per la procedura di gara sono valori medi che vedono spesso profonde divisioni tra le regioni con valori della Toscana nel suo insieme al di sotto della media, pur con possibili margini di miglioramento.

Ance ha presentato già in sede di esame del c.d. correttivo al codice appalti e successivo Decreto Legge c.d. “sblocca cantieri” del giugno 2019 una serie di proposte sui punti critici della procedura, tra cui quella di misure per il superamento del c.d. “sciopero della firma” ovvero la giusta e condivisibile preoccupazione e difficoltà dei pubblici funzionari a prendere decisioni operative in un quadro normativo complesso, debordante

e contraddittorio. Più recentemente nel dibattito sull'emergenza Covid, Ance ha presentato una ulteriore serie di proposte di accelerazione, così come la Conferenza delle Regioni ed Anci; purtroppo nessuna risposta sembra venire al momento dal Governo. Una delle soluzioni che periodicamente si affaccia sul palcoscenico politico rispetto al tema della necessità di accelerare opere e cantieri è quella della figura del Commissario, ipotesi che si affaccia proprio in queste ore di drammatica crisi. Premesso che lo strumento commissariale deve costituire una assoluta eccezione legata a momenti straordinari ed imprevedibili, e non il pretesto per evitare profonde e radicali modifiche normative, sul punto la posizione di Ance è netta. La figura del Commissario deve essere utilizzata solo nella fase di progettazione ed autorizzazione dell'opera e non può in alcun modo costituire un alibi per un superamento delle regole di assegnazione dell'opera e quindi di superamento del mercato.

** Direttore Ance Toscana*

Nuove prospettive per le assunzioni negli enti locali? Le assunzioni a tempo indeterminato e le ultime novità del decreto rilancio in materia di personale

Rocco Conte*

Per regioni e comuni la spesa per le assunzioni non è più disciplinata dalle regole sul turnover, dettate dall'articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014.

Per assumere adesso questi Enti devono porre attenzione ai valori soglia affinché non risultino superiori a quelli indicati nelle tabelle di cui al dm 3 settembre 2019 (per le Regioni si applicano già dal 1° gennaio) e al dm 17 marzo 2020 (per i comuni si applicano dallo scorso 20 aprile). Si attende il dm per la fissazione del termine a partire dal quale i valori soglia saranno applicabili anche per le Province e le Città metropolitane.

La nuova disciplina abbandona dunque la determinazione delle possibilità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato fondata sul costo delle cessazioni dell'anno precedente, per abbracciare, invece, la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Alla data del 20 aprile 2020 se un Comune si ritrova con un rapporto tra spesa per il personale e le entrate complessive maggiore del valore soglia superiore, quello cioè previsto nella Tabella 3 per gli enti non virtuosi, l'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019 e il dm attuativo impongono a questi enti un progressivo miglioramento annuale di tale rapporto entro il 2025, in assenza del quale dal 2025 scatta l'obbligo di assumere solo nel limite del 30% del turnover.

Entra in gioco un elemento che nel precedente regime normativo non era considerato, cioè le entrate.

Vige, invece, ancora la regola del turnover solo per le Province e le Città Metropolitane perché per questi Enti manca ancora il decreto attuativo dell'articolo 33 del d.l. 34/2019 e le Unioni di Comuni in quanto non sono coinvolti nella riforma. Infatti, le regole che disciplinano le assunzioni delle Province e Città metropolitane sono state in un primo momento inserite e poi stralciate dal testo del disegno di legge bilancio 2020 per approdare, per le Province poi, ufficialmente nel decreto Milleproroghe (Dl 162/2019) all'articolo 17, che in sede di conversione recupera anche le Città metropolitane, con la legge 8/2020, entrata in vigore lo scorso 29 febbraio.

La disposizione introduce per Province e Città metropolitane un regime delle assunzioni di personale per molti aspetti analogo a quello introdotto dal «decreto Crescita» per le Regioni a statuto ordinario e per i Comuni ovvero una metodologia non più basata sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Ma anche per questi enti ora siamo in attesa del dm attuativo.

I Comuni e le Regioni che applicano le nuove regole in base a criteri di sostenibilità finanziaria, dovranno conteggiare nelle proprie capacità assunzionali anche le mobilità non potendosi definire questo passaggio come «neutro».

Il nuovo calcolo delle capacità assunzionali a tempo indeterminato per i Comuni si basa sul rapporto tra le spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Prima novità di rilievo nel nuovo indice di virtuosità è al numeratore con la definizione della spesa di personale per garantire certezza e uniformità di indirizzo tra gli enti, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato Bdap: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U.1.03.02.12.001; U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003; U.1.03.02.12.999.

Seconda novità che riguarda l'indice di calcolo assunzionale è al denominatore perché il cambio di regole misura gli spazi per i nuovi ingressi in base alle entrate delle amministrazioni. Da questo punto di vista i dm attuativi della riforma per le assun-

zioni in Regioni ed enti locali arrivano però in un momento che non è dei migliori perché le entrate stanno crollando per la crisi da Coronavirus.

Al denominatore, le entrate correnti, registrano la «media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata».

L'art. 33, comma 2, Dl 34/2019, introduce non solo nuove disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali, ma anche disposizioni in ordine al limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

Dal 20 aprile i Comuni devono adeguare, in aumento o in diminuzione il fondo delle risorse decentrate, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il limite iniziale del fondo calcolato con riferimento al 2018 è garantito, nella sua entità, qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Tale combinato di dettati normativi entra in vigore il 20 aprile 2020, termine iniziale degli effetti giuridici prodotti dalle norme specificamente indicato dall'art. 1, comma 2, del predetto Dpcm, il quale, infatti, testualmente afferma che le disposizioni introdotte dallo stesso decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente contenute all'art. 33, comma 2, Dl 34/2019, come sopra riportate, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Il Dl 34/2020 «Anticrisi» introduce ulteriori novità per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Lo smart working continua a essere la principale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici. Il Dl 34/2020 accelera quindi sulla flessibilità della presenza dei lavoratori su base giornaliera e settimanale.

Viene incrementato da 15 a 30 giorni il congedo con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni da usufruire tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020.

Inoltre, anche il congedo non retribuito e senza contribuzione figurativa per i figli fino a 16 anni dovrebbe salire a 30 a giorni.

Si raddoppiano i 12 giorni per i permessi legge 104/1992 previsti dal Dl 18/2020 da utilizzare nei mesi di maggio e giugno.

Vengono prorogate al 31 luglio 2020 le assenze che sono state equiparate al ricovero ospedaliero dall'articolo 26 del Dl «Cura Italia». Si tratta della disposizione a tutela dei dipendenti disabili, immunodepressi, con patologie oncologiche o terapie salvavita.

I concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2020, si svolgeranno su sedi decentrate o utilizzando la tecnologia digitale.

Vengono ridotti i termini stabiliti dall'articolo 34-bis del Testo unico del pubblico impiego: si passa dagli attuali 45 ai 15 giorni. Rimane l'invito allo svolgimento dei concorsi unici a livello nazionale.

Le commissioni di concorso potranno incontrarsi per le proprie attività anche in forma telematica e i componenti verranno scelti sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.

I candidati ai concorsi potranno presentare domanda di partecipazione entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma.

* Città Metropolitana di Firenze

Entrate locali, nuovi spazi per un efficace recupero fiscale. Le nuove regole per l'agevolazione della riscossione previste dalla Legge di Bilancio 2020

Andrea Angeli* e Alessandro Canzoneri**

Il recupero delle somme evase dai contribuenti è un'attività importante non solo per le amministrazioni pubbliche centrali ma anche per quelle locali. Su un totale di circa 110 miliardi di euro di *tax gap*, infatti, si stima che il mancato gettito derivante da alcuni dei più importanti tributi locali sia intorno al 10% del totale. Si tratta perciò di ammontare di una certa rilevanza, che spetterebbe agli enti locali e regionali e che potrebbe contribuire a superare le difficoltà economiche degli enti a maggior ragione in un contesto di diffusa carenza di risorse come quello attuale.

Agevolare l'attività di recupero fiscale da parte degli enti locali rappresenta un importante segnale da parte del Governo nei confronti di amministrazioni e cittadini, a favore della diffusione della politica della legalità. Prima del manifestarsi dell'evento pandemico e dell'introduzione delle manovre economiche, che hanno sospeso l'attività di recupero per alcuni mesi, la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta su questo tema principalmente da due punti di vista: l'ampliamento dei margini di autonomia da parte degli enti e la riduzione dei tempi del recupero.

GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI

Dati in milioni di euro

Tipologia di imposta	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
IRAP	8.753	8.544	8.395	5.618	5.633	5.550
IMU	3.892	5.160	5.140	5.113	4.989	4.872
TASI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	251	247
Totale tax gap locale	12.645	13.704	13.535	10.731	10.873	10.669
% sul tax gap totale	11,7%	12,8%	12,0%	10,0%	10,0%	N.D.

* Le stime relative al 2017 sono provvisorie

Fonte: Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva - Anno 2019

L'evasione dei tributi locali riguarda diversi tipi di entrate tributarie (IMU, TARI, TASI, ecc.) e patrimoniali (canoni, contravvenzioni, rette scolastiche, ecc.) che possono variare significativamente dal punto di vista dell'entità della somma evasa. Se per le imposte di livello centrale il compito di recuperare le imposte evase è affidato unicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) a cui sono stati conferiti particolari poteri, per il recupero delle somme locali ogni ente può decidere se svolgere in proprio questa attività o affidare il servizio di accertamento e riscossione ad un soggetto terzo o ad AdeR stessa. Per molti di questi tributi, spesso di minore entità, può però, risultare difficile e non remunerativo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) attivare tutti i poteri necessari per realizzare questa attività. Fino ad oggi, i soggetti incaricati della riscossione dei tributi locali non hanno potuto far uso dei medesimi strumenti conferiti all'Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta estendendo la disciplina relativa all'accertamento esecutivo anche agli enti locali con riferimento agli atti emessi a far data dal 1° gennaio 2020 ed aventi ad oggetto sia entrate tributarie che patrimoniali.

Possono utilizzare questo strumento sia gli enti locali che gestiscono in proprio il servizio di accertamento e riscossione, sia i concessionari privati o le società in house a cui tale servizio può essere affidato. Restano escluse, invece, le Regioni per le quali continuano a valere le vecchie regole di riscossione.

Sul piano pratico gli accertamenti esecutivi o cosiddetti "impoesattivi" introducono una sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la fase di accertamento e quella della riscossione. Gli avvisi di accertamento emessi dagli enti, infatti, conterranno da ora in poi anche l'intimazione di pagamento (o atto di precepto con la formula esecutiva) che consentirà di passare

in tempi brevi alla fase della riscossione senza aver bisogno di un'ulteriore notifica al contribuente della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

Prima di tale intervento le fasi del procedimento di riscossione degli atti di accertamento erano tre. La prima consisteva nella notifica al contribuente dell'atto o dell'avviso di accertamento entro 5 anni dalla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, pena la decadenza. La seconda fase, anche questa sottoposta al regime decadenziale, consisteva nella notifica al contribuente del titolo esecutivo necessario per la riscossione coattiva (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale), da effettuarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento acquisiva definitività. L'ultima fase era quella della riscossione forzata vera e propria che doveva avvenire entro il termine di prescrizione di 5 anni.

L'introduzione dell'accertamento esecutivo semplifica il procedimento brevemente descritto in quanto accorpa in un unico provvedimento l'atto di accertamento tributario e l'atto di natura esecutiva (ingiunzione o cartella di pagamento), riducendo in questo modo le fasi del procedimento di riscossione.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, gli avvisi di accertamento costituiranno anche titolo esecutivo per la riscossione coattiva evitando così l'ulteriore procedimento di formazione e notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Perciò, una volta notificato l'avviso di accertamento, l'ente locale avrà a disposizione 5 anni per avviare l'azione di recupero coattivo. La nuova disciplina permette quindi di far partire l'azione di recupero dopo i termini per il ricorso (si veda più avanti) e tale circostanza, oltre a comportare una riduzione dei tempi, rappresenta anche un ulteriore vantaggio per gli enti ritardatari. Se prima, infatti, essi avevano tempo 3 anni per notificare al contribuente il titolo esecutivo, scaduti i quali sarebbe intervenuta la decadenza, con l'accertamento esecutivo non esiste più il termine decadenziale ma solo quello prescrizione con tutti i benefici che esso comporta: la prescrizione può essere interrotta o sospesa in qualsiasi momento (e per più volte) con la notifica di un atto di messa in mora, mentre la decadenza non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge.

Analizzando i tempi minimi imposti dalla nuova disciplina, lo schema seguente mostra che la riscossione forzata potrà essere avviata dopo appena 120 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento. Se però il contribuente propone ricorso, le azioni esecutive restano bloccate per 180 giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Tale termine è ridotto a 120 giorni nel caso in cui il riscossore coincida con il soggetto che emesso l'accertamento.

- Giorno 1:** notifica dell'atto/avviso di accertamento che è in sé anche titolo esecutivo e che deve recare espressamente l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- Giorno 60:** scadenza ordinaria del termine per il ricorso e per il pagamento delle somme dovute da parte del contribuente (per alcuni tributi sono previsti tempi superiori con conseguente slittamento delle fasi successive).
- Giorno 90:** passati trenta giorni dal termine per il ricorso, la riscossione delle somme richieste può essere affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
- Giorno 120:** passati sessanta giorni dal termine per il ricorso, può essere avviata la riscossione forzata.

In aggiunta alle disposizioni relative all'accertamento esecutivo, la legge di bilancio è intervenuta anche con riferimento ad altri aspetti che si legano, sia pur indirettamente, all'attività di riscossione e che attendevano da tempo una risoluzione legislativa.

La prima novità, che riguarda l'azione vera e propria di riscossione forzata, deriva dalla possibilità per tutti i soggetti legittimati sulla base del titolo esecutivo (che siano direttamente gli enti impositivi, AdeR o i concessionari privati) di procedere all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva. Prima di questo intervento legislativo non tutti questi soggetti avevano tale legittimazione.

Un ulteriore aspetto, a questo proposito, è quello che riguarda la disciplina del funzionario della riscossione la cui nomina, prima di tale intervento, poteva avvenire, da parte del Sindaco, solo a seguito di una specifica abilitazione da parte del funzionario subordinata al superamento di un concorso nazionale indetto dal Ministero dell'Economia, l'ultimo dei quali si è tenuto nel 2003.

Per ovviare alla carenza di funzionari abilitati a ricoprire tale ruolo, la nuova disciplina prevede che la nomina del funzionario della riscossione possa avvenire ad opera del dirigente, o in assenza di questo dal responsabile apicale dell'ente tra i dipendenti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato anche dall'ente stesso.

Un'altra importante novità riguarda il divieto per i concessionari terzi di incassare le somme dovute all'ente impositore che dal 1° gennaio 2020 dovranno essere versate direttamente

nelle casse degli enti. Ciò impedisce una pratica che avveniva spesso in passato e che ha portato, in non pochi casi, a risvolti di natura penale dovuti alla distrazione fraudolenta di denaro pubblico da parte dei concessionari.

Infine, la nuova disciplina introduce anche dei cambiamenti a favore dei cittadini. Il primo concerne l'estensione della possibilità di dilazionare il pagamento dovuto (fino a un massimo di 72 rate mensili) a tutti gli importi dovuti, mentre in precedenza tale previsione era rimessa alle decisioni dei singoli regolamenti locali. Tuttavia, il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) nell'arco di sei mesi comporta la decadenza automatica da tale beneficio. Il secondo cambiamento riguarda la riduzione dell'importo dell'aggio di riscossione. Infatti, se allo stato attuale la maggior parte delle riscossioni attuate dagli enti o dai concessionari privati prevedeva come l'addebito di un aggio parificato a quello dell'AdeR (pari al 6% delle somme dovute senza limiti in valore assoluto), con la nuova disciplina la misura dell'aggio sarà pari al 3% o al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto) ed è previsto un tetto massimo pari rispettivamente a 300 o a 600 euro. È doveroso sottolineare che la riforma stabilisce una disparità di trattamento che privilegia la riscossione effettuata da AdeR in quanto, da una parte, viene mantenuto l'aggio pari al 6%, e, dall'altra, gli interessi di mora scattano per AdeR dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto di accertamento mentre per i concessionari privati e gli enti si applicano decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto (quindi 90 giorni dopo la notifica).

* IRPET

** IFEL

Federalismo in Toscana

Redazione

IRPET:

Claudia Ferretti (Responsabile)
e Patrizia Lattarulo

Regione Toscana:

Luigi Idili, Giovanni Morandini
e Agnese Parrini

Sede di redazione

IRPET:

Villa La Quiete alle Montalve - Via Pietro Dazzi, 1 - 50141 FIRENZE
Tel. 055/459111 - Fax 055/4591240 - e-mail: redazione@irpet.it

Numeri precedenti

2016

Federalismo in Toscana n. 1

- “Qualità e completezza degli studi di fattibilità, un fattore di criticità per i progetti di investimento pubblico italiani” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “Problemi e prospettive della valutazione economica pubblica” di *Marco Ponti* (Politecnico di Milano)
- “Le strategie europee per gli investimenti pubblici” di *Francesca Petrina* e *Claudio Virno* (Esperti)
- “Il finanziamento degli investimenti degli enti locali e territoriali: gli strumenti ed il loro utilizzo” di *Agnese Casolaro* e *Alessandro Panaro* (SRM Intesa San Paolo)
- “La valutazione del PUMS di Milano: processo progettuale e supporto alle decisioni” di *Paolo Beria* (DAStU, Politecnico di Milano)

Federalismo in Toscana n. 2

- “L’abbandono del patto di stabilità: quante risorse per gli investimenti dei comuni?” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* e *Andrea Taddei* (IRPET)
- “Superamento del Patto e revisione della Legge 243: abbiamo scherzato?” di *Andrea Ferri* e *Giuseppe Ferraina* (IFEL – Dipartimento Finanza Locale)
- “La situazione economico-finanziaria degli enti territoriali della Toscana. L’analisi della Sezione regionale della Corte dei conti” di *Francesca Petrina* e *Paolo Peluffo* (Corte dei Conti – Sezione Toscana)
- “Dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio in Costituzione” di *Onelio Pignatti* (Regione Emilia-Romagna)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Impatto sulla finanza regionale della legge di bilancio” di *Massimiliano Ferraresi* (Università di Ferrara), *Patrizia Lattarulo* (IRPET) e *Leonio Rizzo* (Università di Ferrara & IEB)
- “La spesa sanitaria delle Regioni” di *Roberta Garganese* (IPRES)
- “Competizione per il mercato e concentrazione industriale nei servizi di trasporto pubblico locale: l’esperienza Toscana” di *Patrizia Lattarulo*, *Mauro Massaro* e *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “Il Settore Pubblico Allargato in Toscana. L’analisi conti pubblici territoriali” di *Irene Tassi* (IRPET)

2017

Federalismo in Toscana n. 1

- “Gli investimenti pubblici tra flessibilità e vincoli di bilancio” di *Maria Cristina Mercuri* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “Quali risorse e quali riforme per il rilancio degli investimenti” di *Claudia Ferretti*, *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Interventi sulla fiscalità di impresa: tra cambiamenti strutturali e spinte congiunturali” di *Francesca Gastaldi* (UpB – Ufficio Parlamentare di Bilancio)
- “La promozione delle imprese e dei loro investimenti” di *Marco Mariani* (IRPET)
- Valutazione degli investimenti pubblici in Italia: il caso delle politiche di prevenzione del rischio geologico di *Mauro Grassi* (Direttore di #Italiasicura)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il sistema delle stazioni appaltanti toscane e il processo di aggregazione alla luce del nuovo codice degli appalti” di *Giuseppe Francesco Gori* (IRPET)
- “La stazione unica appaltante della città metropolitana di Roma” di *Paolo Berio* (Città metropolitana di Roma)
- “La riforma dei contratti pubblici” di *Alberto Cucchiarelli* (ANAC – Ufficio regolazione in materia di contratti pubblici)
- “La riforma del sistema di affidamento dei contratti pubblici: in ipotesi di integrazione tra le centrali di aggregazione e di committenza” di *Giovanni Forte* (Unione Valdera)

Federalismo in Toscana n. 3

- “Tax gap regionale efficacia degli strumenti di auditing fiscale” di *Alfonso Carfora*, *Rosaria Vega Pansini*, *Stefano Pisani* (Agenzia delle entrate)
- “Le interazioni spaziali nelle politiche fiscali sul patrimonio immobiliare: un’analisi sui comuni italiani” di *Chiara Bocci*, *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “I nodi irrisolti della capacità fiscale standard” di *Carmela Brugnano*, *Giuseppe Ferraina*, *Larysa Minzyuk* (IFEL, Dipartimento Finanza locale)
- “L’imposta sul reddito d’impresa individuale e di società di persone: la nuova IRI” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo*, *Irene Tassi* (IRPET)

Federalismo in Toscana n. 4

- “Investimenti pubblici, risorse e riforme” di *Giuseppe Francesco Gori*, *Patrizia Lattarulo*, *Leonardo Piccini* (IRPET)
- “La finanza decentrata, risorse e riforme” di *Claudia Ferretti*, *Patrizia Lattarulo* (IRPET)

2018

Federalismo in Toscana n. 1

- “Politiche di contrasto all’evasione: la partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali” di *Andrea Angeli* (IRPET)
- “Il sostegno della Regione ai Comuni nella lotta all’evasione fiscale” di *Luigi Idili* e *Agnese Parrini* (Regione Toscana)
- “Riflessioni sul contrasto ad evasione/elusione della fiscalità locale in un Comune di 14.000 abitanti” di *Lorenzo Nesi* (Assessore alle politiche finanziarie del Comune di Montelupo Fiorentino)
- “La lotta all’evasione dell’ecotassa tramite la partecipazione degli enti locali” di *Claudio Sciancalepore* (Università degli studi di Bari)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Il regionalismo differenziato tra servizio universale e specificità territoriali” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa), *Patrizia Lattarulo* (IRPET), *Marika Macchi*, *Alessandro Petretto* (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa)
- “Spanish (Regional) Decentralization” di *Laura Varela Candamio* (University of A Coruña)
- “Autonomia scolastica e regionalismo differenziato” di *Santino Piazza* (IRES Piemonte)

Federalismo in Toscana n. 3

- “I costi dell’asimmetria regionale nell’ambito del divario territoriale” di *Andrea Filippetti e Fabrizio Tuzi* (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federalie sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del Consiglio Nazionale delle Ricerche)
- “L’applicazione del regionalismo differenziato: le richieste di Regione Lombardia” di *Antonio Dal Bianco e Elena di Carpegna Brivio* (Éupolis Lombardia)
- “Regionalismo differenziato e sanità. Livelli di spesa, LEA e performance: il caso della Regione Puglia” di *Roberta Garganese e Iary I. P. Goffredo* (IPRES) e *Benedetto Giovanni Pacifico* (Regione Puglia)

2019

Federalismo in Toscana n. 1

- “La Legge di Bilancio per il 2019 e gli interventi per la spesa degli enti locali” di *Claudia Ferretti e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Legge di Bilancio 2019 e autonomia tributaria: quali prospettive per la finanza comunale?” di *Maria Teresa Monteduro* (Ministero Economia e Finanza)
- “La Legge di Bilancio 2019 e le misure per le Regioni” di *Guido Mazzoni* (Ancrel)
- “Ripristino delle Province, Città Metropolitane e Legge di Bilancio 2019” di *Rocco Conte* (Città metropolitana di Firenze)

Federalismo in Toscana n. 2

- “Prove di differenziazione. Nuovi compiti delle regioni dopo la riforma delle Province” di *Patrizia Lattarulo e Michele Seremia* (IRPET)
- “Nota sulla definizione dei fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario nelle materie diverse dalla sanità ai sensi del D.L. 50 del 2017” di *Francesco Porcelli* (SOSE Spa)

Federalismo in Toscana n. 3/4

- “Il federalismo asimmetrico nella letteratura internazionale” di *Lisa Grazzini* (Università degli studi di Firenze)
- “Regionalismo e riparto di risorse: il metodo del costo storico, del costo medio, dei fabbisogni standard” di *Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Effetti finanziari delle richieste di autonomia regionale” di *Leonio Rizzo e Riccardo Secomandi* (Università degli Studi di Ferrara e IEB, Università degli Studi di Ferrara e Università degli Studi di Parma)
- “Regionalismo differenziato e autonomie speciali: analogie reali o ipotetiche?” di *Alice Valdesalici* (Eurac Research - Istituto di studi federali comparati)
- “Between exit and disintegration: devolution e relazioni intergovernative nel Regno Unito dopo Brexit” di *Gabriella Saputelli* (Ricercatrice presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” - ISSiRFA-CNR)

2020

Federalismo in Toscana n. 1

- “DL 18 marzo 2020: misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie e imprese” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “La spesa sanitaria toscana e i provvedimenti dell’emergenza Covid-19” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)
- “Le amministrazioni locali di fronte all’emergenza sanitaria” di *Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo* (IRPET)